

## **CLASSI DI CONCORSO E CFU**

NORMATIVA. DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso). DM 259/17 (correzioni e integrazioni al DPR 19/16). DI del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali). DM 92/16 - Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2). DM 93/16 - Ambiti disciplinari nuove classi di concorso.

## **I NUOVI PERCORSI DI RECLUTAMENTO 2022**

IL NUOVO PERCORSO PER DIVENTARE DOCENTI: FORMAZIONE INIZIALE E 60 CFU PER L'ABILITAZIONE. POI IL CONCORSO E ASSUNZIONE DOPO L'ANNO DI PROVA. Il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha illustrato il piano del nuovo reclutamento per insegnanti alle forze politiche e ai sindacati. Si prevede che la riforma verrà approvata entro giugno 2022. Le anticipazioni del piano sono presenti all'interno di una bozza che il Ministro dovrà presentare alla Commissione Europea, trattandosi di una riforma direttamente connessa al PNRR. Dunque, i contenuti potrebbero anche essere modificati. I concorsi, in base a quanto si legge nel documento, saranno su base annuale. Sono previsti due percorsi separati per quanto concerne la riforma del reclutamento: uno incentrato sulla formazione iniziale che interessa principalmente i neolaureati e uno dedicato ai precari con tre anni di servizio. Prima però è prevista una fase transitoria, che vedrebbe l'intenzione di accelerare l'immissione in ruolo dei docenti fino al 2024.

Formazione iniziale per i neo laureati: come diventare insegnante. Il primo percorso, quello dedicato a chi vuole diventare insegnante nei prossimi anni, prevede una Laurea Magistrale o a ciclo unico, un corso di formazione che verrà impartito da centri di Ateneo per il conseguimento di 60 crediti formativi. Successivamente si dovrà sostenere una prova di abilitazione che darà l'accesso al concorso a cattedra. Al superamento di quest'ultimo si accederà all'anno di prova che si concluderà con la valutazione finale e la definitiva immissione in ruolo. Per quanto riguarda la formazione presso gli Atenei, è prevista la creazione dei percorsi in stretta correlazione con la scuola.

Percorso per coloro che hanno 3 anni di servizio. Laurea magistrale o a ciclo unico → 3 anni di servizio → Concorso pubblico → Contratto part time e acquisizione dei 30 CFU → Prova di abilitazione → Anno di prova → Valutazione dell'anno di prova.

Percorso transitorio fino al 2024. Laurea magistrale o a ciclo unico → Corso per acquisire i 30 CFU → Concorso pubblico → Contratto part time e acquisizione di 30 CFU → Prova di abilitazione → Anno di prova → Valutazione dell'anno di prova.

## **CONCORSI 2022**

Concorso ordinario infanzia e primaria. Bandito con DD n. 498 del 28 aprile 2020, la prova scritta si è svolta tra il 13 e il 21 dicembre. Sono in corso le prove orali. I posti a bando sono 12.863, così distribuiti nell'Allegato 1. La prova orale sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi elaborati dalla Commissione incaricata dal Ministero.

Seguirà la valutazione dei titoli effettuata in base Allagato B.

Si procederà alla formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni della prova scritta, di quella orale e dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso. Non sono previsti idonei, né scorrimento delle graduatorie in caso di rinunce.

Concorso ordinario secondaria I e II grado. Bandito con Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020, le domande sono state presentate entro il 31 luglio 2020. Il MI ha pubblicato un primo calendario di prove dal 14 marzo al 13 aprile per alcune classi di concorso, un secondo calendario dal 21 al 29 aprile e un terzo calendario dal 2 al 25 maggio. Seguirà un quarto calendario per le classi di concorso mancanti.

La procedura prevede una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze sulla disciplina della classe di concorso

o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e su inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata con il punteggio minimo di 70 punti; prova orale+ eventuale prova pratica per le classi di concorso che la prevedono. Si prevede di arrivare alla formazione della graduatoria entro il 31 luglio 2020, nel limite dei posti messi a concorso.

Nuovo concorso STEM. Il MI ha pubblicato il Decreto n. 357 del 22 dicembre 2021, con il quale distribuisce 1.685 posti per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041. Le domande di partecipazione sono state presentate, tramite la piattaforma del Ministero entro le ore 23.59 del 16 marzo 2022. Il Ministero ha pubblicato il calendario per la prova scritta, dal 3 al 5 maggio 2022.

Nuovo concorso straordinario per docenti con almeno tre anni di servizio. Modificato dal Decreto Milleproghe 2022, la prova disciplinare dovrà essere svolta entro il 15 giugno 2022 sui posti residui dalle assunzioni effettuate in via ordinaria (da GaE e GM concorsuali) e straordinaria (da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi), fatto salvo l'accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari scuola dell'infanzia/primaria e secondaria, banditi rispettivamente con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020.

Si tratta di un concorso riservato ai docenti non ricompresi dalle immissioni in ruolo da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo, che abbiano svolto un servizio di almeno "tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici nella scuola statale". Di questi tre anni, uno deve essere specifico. Per la prova orale non è previsto un punteggio minimo. E' valido solo servizio svolto nella scuola statale.

Possono partecipare i docenti che possano vantare

- a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia
- b. non aver partecipato alle procedure di cui al c. 4 dell'art. 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
- c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11 c. 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

Una delle annualità nell'arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico. Serve l'anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l'accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

Sarà possibile far valere l'anno scolastico 2021/22; il conteggio delle cinque annualità prevede infatti 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Cosa si intende per annualità di servizio: l'art. 11 c. 14 della L. n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall'art. 489 c. 1 del D. lgs. 297/94: "Il c. 1 dell'art. 489 del TU è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio

finale". Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l'anno scolastico 2021/22, poichè verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda. L'annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.

Concorso educazione motoria alla primaria. Previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Il CSPI ha espresso il proprio parere, a breve il MI pubblicherà il bando.

Concorso straordinario (procedura) per l'abilitazione. E' in programma per il 2022, ma ancora non è stato pubblicato il bando.

Concorso ATA 24 mesi: aggiornamento annuale delle graduatorie di prima fascia. Il requisito principale per accedere alle graduatorie di prima fascia è l'aver svolto 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, di servizio. Da queste graduatorie si attinge per supplenze e i ruoli 2022/23. A quanto si apprende da fonti sindacali, le domande quest'anno sono previste dal 27 aprile al 18 maggio. La nota ministeriale deve tuttavia ancora essere pubblicata. Per la conferma del periodo di presentazione delle istanze su Polis si attende la comunicazione del ministero. Requisiti - I candidati per accedere alle graduatorie 24 mesi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima Provincia e nel medesimo profilo professionale;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS).

Naturalmente requisito fondamentale per l'inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un'anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

### **CLASSI DI CONCORSO E CFU**

CLASSI DI CONCORSO E 24 CFU. Pagina del Ministero per controllare a quali classi di concorso si può accedere con il proprio titolo. Per la scuola secondaria bisogna consultare il DPR 19/2016 e il Dm 259/2017 ed eventualmente integrare il piano di studi con i CFU. Si può consultare anche il sito [www.classidiconcorso.it](http://www.classidiconcorso.it).

Non bisogna confondere i CFU maturati all'interno del percorso universitario-piano di studi con i 24 CFU previsti dal D. Lgs. 59/2017 art. 5 c. 1 lett. b). È anche vero che parte dei 24 CFU potrebbero essere già stati conseguiti all'interno del piano di studi universitario; in tal caso è possibile produrre domanda di riconoscimento dei crediti. E' lo stesso D. Lgs. che stabilisce che (Requisiti di accesso al Concorso – Scuola secondaria): "Costituisce titolo di

accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3 c. 4 lett. a), il possesso congiunto di:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (bisogna garantire il possesso di almeno 6 crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche).

Chi è in possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, può partecipare al concorso. Come detto sopra, l'Abilitazione rimane un possibile requisito di accesso alle procedure concorsuali, ma non obbligatorio, infatti chi ha la laurea Magistrale ed i 24 CFU ma non è abilitato può accedere alla selezione concorsuale. I docenti abilitati sono esonerati dal conseguire i 24 CFU.

**SCUOLA, CLASSI DI CONCORSO E TITOLI DI ACCESSO: L'APPLICAZIONE FLC CGIL.**

Il sindacato ha elaborato un motore di ricerca facile da usare che permette di individuare le corrispondenze tra vecchie e nuove classi di concorso e le nuove classi di concorso alle quali si può accedere con il proprio titolo di studio. L'applicazione permette di visualizzare le classi di concorso a cui si può accedere con il titolo di studio posseduto e l'associazione tra vecchie e nuove classi di concorso e di abilitazione. Il riferimento è il nuovo regolamento delle classi di concorso e relative tabelle (e le correzioni e integrazioni introdotte dal DM 259/17). Le possibilità di ricerca sono due:

- per titoli di studio, l'utente potrà verificare le nuove classi di concorso e di abilitazione cui il proprio titolo di studio consente l'accesso;
- per classi di concorso e di abilitazione, l'utente potrà verificare la corrispondenza tra le vecchie e le nuove classi di concorso e di abilitazione e i titoli di ammissione che danno diritto ad accedere alle stesse.

**CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO.** Il DPR 19/2016 (come modificato dal DM 259/2017) ha proceduto alla razionalizzazione e all'accorpamento delle classi di concorso della scuola secondaria. Il decreto ha determinato la nascita di nuove classi di concorso, in cui sono confluite alcune delle vecchie, e ha dichiarato ad esaurimento alcune classi di concorso. Alla luce di quanto previsto dal succitato DPR, il decreto ministeriale 374/2017, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017-2020, ha previsto che per le classi di concorso ad esaurimento non potevano esservi nuovi inserimenti e restavano in III fascia soltanto coloro i quali vi erano già inseriti. Queste, come indicato dall'art. 4 bis del citato DM, sono le classi di concorso ad esaurimento:

A-66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica ex A076

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena ex A086

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena ex A100

B29 Gabinetto fisioterapico ex C440

B30 Addetto all'ufficio tecnico; ex C010

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B32 Esercitazioni di pratica professionale ex C555

B33 Assistente di Laboratorio ex C999 Il grado pers. ITP (L.124/99, art. 8 c.3)

Il prossimo aggiornamento, alla luce di quanto già stabilito dal DM 374/2017 in riferimento al DPR 19/2016, non dovrebbe prevedere l'inserimento delle classi sopra citate. I docenti

che non hanno provveduto ad aggiornare la propria posizione nel precedente triennio (2016-2019), non potranno inserirsi per le classi di concorso in esaurimento. Potranno inserirsi per altre classi di concorso se in possesso dei titoli richiesti che, per la scuola secondaria, sono (congiuntamente): laurea + 24 CFU.

### **CONCORSI 2021**

CONCORSI 2021 PER INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA. I concorsi per docenti saranno annuali e avranno una nuova fisionomia. Ma prima bisogna concludere quelli già banditi in precedenza: il concorso ordinario infanzia e primaria e quello per la scuola secondaria. Senza dimenticare il nuovo concorso straordinario che fornirà una nuova opportunità per i precari storici. Rispetto al bando iniziale il Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 ha introdotto una semplificazione delle procedure, per cui dovrà esserci un nuovo decreto. Restano ferme invece le domande presentate, non sono previste nuove domande. La procedura, per quanto riguarda l'infanzia e la primaria, sia per posti comuni che di sostegno si articolerà in:

- un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla;
- una prova orale;
- valutazione dei titoli;
- formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni della prova scritta, di quella orale e dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso.

Concorso ordinario secondaria I e II grado. Bandito con DM n. 201 del 20 aprile 2020, le domande sono state presentate entro il 31 luglio 2020. La procedura, secondo quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis prevede:

- una unica prova scritta con quesiti a risposta multipla. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata con il punteggio minimo di 70 punti;
- prova orale;
- valutazione dei titoli;
- formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;

Nuovo concorso straordinario per docenti con tre anni di servizio. Previsto entro il 31 dicembre sui posti residui dalle assunzioni effettuate in via ordinaria (da GAE e GM concorsuali) e straordinaria (da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi), fatto salvo l'accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari scuola dell'infanzia/primaria e secondaria, banditi rispettivamente con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati. Si tratta di un concorso riservato ai docenti non ricompresi dalle immissioni in ruolo, che abbiano svolto un servizio di almeno "tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici nella scuola statale". Di questi tre anni, uno deve essere specifico. Ci sarà una prova disciplinare per chi parteciperà al concorso. Prova che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2021.

In seguito sarà stilata una graduatoria di merito regionale.

CONCORSO STRAORDINARIO: ABILITAZIONE PER CHI SUPERA LA PROVA E HA IL CONTRATTO ALMENO AL 30 GIUGNO NEL 2020/21 (concorso straordinario docenti indetto con DD 23 aprile 2020 n. 510). La procedura diventa abilitante per coloro che hanno superato le prove, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno avuto un contratto nell'anno scolastico 2020/21 a tempo indeterminato o al 30 giugno. Il MI con la N. 1112 del 22 luglio riconosce l'abilitazione all'insegnamento con le seguenti condizioni:

- iscrizione nell'elenco non graduato di cui all'art. 1 c. 9 lett. e), del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21;

- titolarità, nell'anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.

IL CONCORSO STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica in lingua inglese). Si è svolto un concorso semplificato per le discipline STEM per la scuola secondaria di II grado e Matematica e Scienze per la secondaria di II grado. Il concorso ordinario viene anticipato solo per queste classi di concorso, "in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili".

### **IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 2021**

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA: 50% GAE - 50% GM

GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi. Se residuano posti

GM 2018: per l'a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto dalla normativa vigente

Art. 399 D.lgs. 297/94. Se una GM è esaurita e rimangono posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.

Art. 4 DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018. Se GaE è esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO. 50% GAE - 50% GM

GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi. Se residuano posti

GM 2018: per l'a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché l'80%, come previsto dalla normativa vigente. Se residuano posti

50% GM 2020 E 50% GM STEM (se pubblicate entro il 30 ottobre 2021): eventuale posto dispari è destinato alla procedura ordinaria STEM)

Art. 399 D.lgs. 297/94. Se una GM è esaurita e rimangono posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.

Art. 17 D. Lgs. 59/2017. Se GaE è esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 2021: ASSUNZIONI DA GAE, CONCORSO 2016 E 2018, CONCORSO STRAORDINARIO, STEM E GPS (D. L. n. 73/2021, "Decreto sostegni-bis"). Le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 2021/22 saranno telematiche, tramite la piattaforma Istanze online. La presentazione on line delle istanze avverrà tramite una nuova modalità di accesso al servizio mediante il possesso di nuove credenziali e di un'abilitazione al servizio: l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del MI (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID. I docenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l'utenza Polis potranno accedere solo tramite le credenziali SPID. Le assunzioni in ruolo per l'a.s. 2021/22, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto sostegni-bis, si distinguono in: ordinarie e straordinarie. Le immissioni in ruolo ordinarie avverranno secondo le consuete percentuali: 50% da GaE e 50% da graduatorie di merito (GM). Le graduatorie di merito da cui attingere sono quelle relative a:

- concorso ordinario 2016;
- concorso straordinario 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);
- concorso straordinario 2020;
- concorso straordinario STEM 2021.

Il decreto n. 73/2021, il cosiddetto Decreto sostegni-bis, ha apportato delle importanti novità in merito alle assunzioni ordinarie in ruolo per l'a.s. 2021/22 e ai concorsi ordinari già banditi con DD n. 498/2020 (concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria posti comuni e di sostegno) e DD n. 499/2020 (concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado posti comuni e di sostegno). Queste le predette modifiche:

- assunzioni ordinarie da GAE e da GM, disponendo che le graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 siano integrate con tutti coloro i quali hanno superato la prevista prova scritta (56/80) e non siano rientrati nel numero dei posti banditi (i cosiddetti idonei);
- incremento percentuale di posti destinati al concorso straordinario infanzia/primaria e secondaria 2018, percentuali che per il 2021/22 sono pari al 100%;
- concorso straordinario per le discipline STEM (posto che le graduatorie di merito siano pubblicate entro il 30/10/2021, termine ultimo per eventuali oggettive ragioni di ritardo), cui possono partecipare gli aspiranti già iscritti alla procedura ordinaria 2020 per le medesime classi di concorso.

Al termine della fase ordinaria, qualora residuino posti vacanti e disponibili (fatti salvi gli accantonamenti previsti per i concorsi ordinari di cui al DD n. 498/2020 – scuola dell'infanzia e primaria posti comuni e di sostegno – e al DD n. 499/2020 – scuola secondaria di primo e secondo grado posti comuni e di sostegno), sarà attivata una procedura straordinaria di assunzione dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi. E' l'articolo 59, comma 4, del decreto 73/2021 (decreto sostegni-bis) a disciplinare la procedura straordinaria summenzionata che si articola nelle seguenti fasi:

- assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi;
- assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del D. lgs. 59/2017;
- prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell'art. 1 c. 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
- assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella stessa scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
- in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell'art. 1 c. 119 della L. 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Sarà un decreto del Ministero dell'istruzione a disciplinare:

- le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili, residuati dalle ordinarie operazioni di immissione in ruolo;
- la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare;
- i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova.

La succitata procedura, dunque, inizia con l'assunzione a tempo determinato nell'a.s. 2020/21 sui posti rimasti vacanti e disponibili, per poi terminare con l'assunzione in ruolo, in seguito al superamento della prova disciplinare (cui accedono coloro i quali superano il percorso annuale di formazione e prova), valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

L'assunzione e la conferma in ruolo sono previste con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato.

Possono partecipare alla procedura i docenti che hanno volto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali. Nel decreto 73/2021, articolo 59-comma 4, lettere b), leggiamo quanto di seguito riportato.

In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che seguiranno una procedura specifica. I requisiti, per accedere alla procedura di assunzione, sono i seguenti:

- a) inclusione nella prima fascia delle GPS posti comuni e di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
- b) svolgimento su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, di almeno tre annualità di servizio (che devono essere state maturate entro il 2020/21, a partire dall'a.s. 2010/11), anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11 c. 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

Non è specificato che il servizio nelle scuole statali debba essere svolto sulla classe di concorso/posto per cui si partecipa alla procedura. Dal tenore letterale testo, inoltre, sembra che il servizio svolto su sostegno possa essere considerato per i posti comuni e viceversa, nè è richiesto che il servizio debba essere stato svolto per lo stesso grado di scuola. Al momento in cui si scrive (luglio 2021), si attendono comunque i previsti decreti attuativi per confermare o meno quanto detto sopra, sebbene gli stessi decreti (secondo quanto leggiamo nel D. L. 73/2021) riguardino altro, e gli ulteriori e necessari provvedimenti ministeriali. Il D. L. n. 73/2021, il cosiddetto decreto sostegni-bis, quindi ha apportato importanti novità riguardanti le immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/22:

- prevedendo lo svolgimento anticipato di "parte" del concorso ordinario della scuola secondaria di secondo grado, di cui al DD n. 499/2020, relativamente alle discipline scientifiche STEM;
- prevedendo un'eventuale procedura di immissione in ruolo dalle GPS di prima fascia, compresi i relativi elenchi aggiuntivi;
- incrementando le aliquote dei concorsi straordinari 2018 scuola dell'infanzia/primaria e scuola secondaria, dai quali si assume fino al 100%
- eliminando la cosiddetta "call veloce" sui posti residui.

Immissioni in ruolo scuola dell'Infanzia/primaria 2021/22. Le graduatorie di merito concorsuali, relative alla scuola dell'infanzia e primaria, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016 e al concorso straordinario 2018. Nell'ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l'altro 50% è destinato alle GaE), si attingerà dalle medesime (GM) secondo l'ordine e le percentuali di seguito riportate:



- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l'a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto dall'art. 4 c. 1-quater, del D. L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018, al netto dei posti destinati alle GM 2016; in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016.

Delle GM 2018 si utilizzano anche l'eventuale fascia aggiuntiva, se presente.

Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno disponibili le relative GM, alle stesse sarà attribuito, il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, al netto sempre dei posti da attribuire al concorso 2016, e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure del 2016 e del 2018, come leggiamo nell'art. 4 c. 1-quater, del D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018.

Immissione in ruolo scuola secondaria 2021/22. Le graduatorie di merito concorsuali, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016, al concorso straordinario 2018, al concorso straordinario 2020. A queste si aggiungeranno quelle relative al concorso ordinario STEM 2021, purché pubblicate entro la data ultima del 30 ottobre 2021. Nell'ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l'altro 50%, come suddetto, è destinato alle GaE), si attingerà dalle medesime (GM) secondo l'ordine e le percentuali di seguito riportate:

- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l'a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché l'80%, come previsto dal D.lgs. 59/2017 (sempre al netto dei posti destinati al concorso 2016); si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016;
- GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018, come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020 ossia al DD n. 826/2021 che ha anticipato (a sensi del decreto sostegni-bis) e dato il via al concorso ordinario STEM (per le discipline scientifiche scuola secondaria I e II grado), i cui vincitori saranno assunti dall'a.s. 2021/22, purché le relative GM siano pubblicate entro il 30 ottobre 2021; l'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria (per il 2021/22 al concorso STEM). Tale suddivisione al 50% tra concorso straordinario e ordinario è prevista fino a concorrenza dei 32.000 posti previsti per la predetta procedura straordinaria 2020, ossia sino a quando saranno attribuiti alla medesima tutti e 32mila posti. La previsione della legge 159/2019 si allinea al D.lgs. 59/2017, ove è previsto che ai concorsi ordinari sono destinati i posti non utilizzati delle procedure concorsuali 2016 e 2018 (quest'ultima è quella straordinaria).

In definitiva, le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 per la scuola secondaria avverranno: prima dalle GM 2016; qualora residuino posti dalle GM 2018; infine, i posti residuati dalle predette procedure (GM 2016 e 2018) sono suddivisi al 50% tra concorso straordinario 2020 e concorso STEM. Considerato che le GM di quest'ultimo concorso saranno utilizzabili se pubblicate sino al 31 ottobre 2021 e considerato che dalle altre GM si attingerà prima, ci dovrebbe essere un apposito accantonamento.

Sui posti accantonati del concorso straordinario sarà prevista una retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020, ma non c'è precedenza.

**IMMISSIONI IN RUOLO: FASE STRAORDINARIA DA GPS.** Come previsto dal decreto sostegni-bis, al termine delle operazioni ordinarie di immissione in ruolo da GaE e GM, qualora residuino posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria) e al DD 499/2020 (scuola secondaria), si procederà ad attivare la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi. Questa la succitata procedura:

- assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno + eventuali elenchi aggiuntivi. I requisiti sono: non è necessario servizio per i docenti di sostegno, tre anni su posto comune nella scuola statale per il posto comune.
- assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
- prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
- assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
- in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

**ACCANTONAMENTI.** Con l'espressione posti accantonati si intende un numero X di posti assegnati ad una procedura o a determinati destinatari, posti che non è possibile assegnare al momento delle immissioni in ruolo per l'a.s. interessato. Non ci si riferisce però a specifiche sedi

Come avviene l'accantonamento? Prima di procedere alle immissioni in ruolo, in caso di accantonamento di posti, si effettua una sottrazione: dai posti vacanti e disponibili (o che si prevedano tali) si sottraggono i posti destinati alle procedure per le quali è previsto l'accantonamento.

**ACCANTONAMENTI OPERAZIONI IMMISSIONE IN RUOLO 2021.** L'accantonamento di un certo numero di posti con decorrenza giuridica 01/09/2020:

- ha riguardato per il 2020/21 sia il concorso straordinario che il concorso ordinario. Si tratta di una parte dei posti a concorsi, cioè esclusivamente la parte relativa alle assunzioni 2020/21;
- i docenti che rientreranno nei posti stabiliti da quel file avranno decorrenza giuridica del ruolo dal 1° settembre 2020 ed economica dalla data di assunzione, e comunque non prima del 1° settembre 2021. Il file per il concorso straordinario – il file per il concorso ordinario nelle operazioni del 2021 interesserà solo per le procedure STEM;
- qualora le graduatorie del concorso straordinario non dovessero essere pronte in tempo utile per le assunzioni secondo la tempistica indicata dal ministero dovrà esserci un ulteriore accantonamento per l'anno scolastico 2021/22.

Sono previsti altri accantonamenti?

- si verificheranno per le GM del concorso STEM, di cui al DD n. 826/2020 che ha anticipato la procedura ordinaria di cui al DD n. 499/2020 (le prove si svolgeranno infatti dal 2 luglio e le graduatorie non potranno essere pronte immediatamente)
- è previsto inoltre per le procedure ordinarie di cui al DD n. 498/2020 (concorso ordinario scuola dell'infanzia e primaria) e di cui al DD n. 499/2020 (concorso

ordinario scuola secondaria), qualora si attivi la procedura straordinaria di assunzione da GPS. Cioè, prima di assumere da GPS, bisognerà accantonare il numero di posti spettanti ai vincitori dei concorsi ordinari ancora da espletare, per i quali gli aspiranti hanno presentato domanda entro il 31 luglio 2020.

**PUNTEGGIO SERVIZIO CIVILE E DI LEVA NELLE GRADUATORIE E PER ASSUNZIONE. SENTENZA.** Il docente ha diritto a vedersi riconosciuto, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento, il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 15467 del 03 giugno 2021).

Il Tribunale aveva riconosciuto, a un docente, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento (aa.ss. 2011-2014), il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento. La Corte d'appello, adita dal Miur, aveva sposato l'impostazione. Il Consiglio di Stato (n. 4028 e 4031 del 2009) aveva infatti confermato l'illegittimità del D.M. 31 marzo 2005, che non riconosceva al docente la valutazione del servizio militare prestato, prevedendo che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili “solo se prestati in costanza di nomina”, quindi convalidando che tale periodo di servizio militare di leva ovvero quello civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti.

Si alla valutazione della leva anche prima dell'assunzione di ruolo. Il Miur ricorre per Cassazione, che tuttavia riconosce, come gli altri due giudici di merito, le ragioni del docente. Il servizio civile gode infatti dell'equiparazione rispetto al servizio di leva. Secondo l'art. 485, c. 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche prima dell'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». Inoltre, l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare (quindi anche del servizio civile, in forza dell'equiparazione) come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Il D.M. n. 44/2001 è illegittimo perché consente di valutare solo il servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. Lungo tale linea interpretativa il sistema generale, per la Cassazione, va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Pertanto, deve essere disapplicata, perché illegittima, la normativa che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

**DOPO IL RUOLO.** I docenti neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2021 avranno vincolo di tre anni prima di poter chiedere trasferimento o assegnazione provvisoria.

**BLOCCO TRIENNALE SULLA MOBILITÀ DOCENTI.** Per i docenti assunti in ruolo nella scuola secondaria dal concorso del 2018, a partire dall'1/9/19, e per tutti i docenti assunti in ruolo, da qualunque graduatoria, senza distinzione di ordine e grado di scuola, a partire dall'1/9/20, il blocco della mobilità da 5 anni passa a 3.

Per tutti gli assunti in ruolo a partire dall'1/9/20, il blocco, anche se passa da 5 a 3 anni, continuerà comunque a bloccare le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e le eventuali supplenze per altro grado di scuola o altra classe di concorso.

Viene inoltre introdotto un blocco triennale per tutti i docenti (quindi anche per quelli già in ruolo) che otterranno trasferimento in una qualunque sede della Provincia chiesta. Per cui non potranno presentare domanda di mobilità prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente. Il blocco parte dalla mobilità per l'a.s. 2022/23.

**COME SI DIVENTA DOCENTI DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO: ACCESSO DIRETTO E MOBILITÀ.** Step fondamentale – Corso di specializzazione sul sostegno Un aspirante docente di sostegno deve seguire questi step:

accedere al corso di specializzazione sul sostegno previo superamento di determinate prove di ammissione, pre-selettiva, scritto, orale.

iscriversi al corso di specializzazione sul sostegno e portarlo a termine;

conseguita la specializzazione, è necessario superare un Concorso pubblico

Che cos'è il corso di specializzazione sul sostegno. Il corso di specializzazione altro non è che il TFA sostegno. Una volta conseguito, gli aspiranti docenti sono abilitati o specializzati all'insegnamento del sostegno, per l'appunto. L'acronimo sta per Tirocinio Formativo Attivo e consiste in un periodo di formazione sia teorica che pratica; questi percorsi formativi vengono organizzati da Università accreditate e riconosciute dal Ministero dell'Istruzione sparse su tutto il territorio nazionale e prevedono una selezione, come detto sopra.

Requisiti di ammissione al TFA sostegno. Nel febbraio del 2020 con il D.M. n. 95, il Ministero dell'Istruzione decretò l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, avviando in questo modo il V ciclo TFA sostegno 2019/2020.

Quali i requisiti di ammissione?

Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria:

titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure

diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria:

abilitazione specifica per la classe di concorso oppure

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

(Gli ITP insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma).

I requisiti di accesso al TFA sostegno VI ciclo. TFA specializzazione sostegno VI ciclo, più di 6.000 posti: quando le selezioni, quali i requisiti di accesso

Per diventare docenti di ruolo per il sostegno bisogna superare un concorso

Una delle parole chiave nell'ambito dell'accesso al ruolo per gli aspiranti docenti è: "Concorso". Ma chi vi può accedere? Bisogna naturalmente possedere dei requisiti.

Requisiti ammissione al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento della scuola dell'infanzia e primaria – Sostegno

Possesso congiunto di:

titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente + uno dei seguenti titoli:

titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure

diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

#### Requisiti ammissione al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento della scuola secondaria – Sostegno

titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito

all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente + uno dei seguenti titoli:

abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure

il possesso congiunto di: laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente + i 24 CFU.

Ottenere il ruolo su sostegno tramite la mobilità. È possibile ottenere il ruolo su posto di sostegno tramite domanda di trasferimento da parte del docente già di ruolo – specializzato sul sostegno, naturalmente – su posto comune.

**INFANZIA E PRIMARIA: COME SI DIVENTA DOCENTI DI RUOLO.** La strada per diventare insegnante è costellata di tanti step importanti. Dalle graduatorie ai percorsi abilitanti, dai Concorsi Pubblici alle supplenze con MAD; le possibilità sono tante e diverse a seconda del tipo di carriera che si vuole scegliere. Tranne alcuni casi, il conseguimento della Laurea è un requisito fondamentale. In questa sede ci concentriamo sul percorso formativo che bisogna percorrere per arrivare all'obiettivo finale: ottenere la nomina in ruolo per la scuola dell'Infanzia o Primaria, quindi con contratto a tempo indeterminato, posti comuni.

Step fondamentale – Le classi di concorso. Ogni aspirante docente deve conoscere a quali classi di concorso insegnamento può iscriversi e, di conseguenza, sapere per quali materie scolastiche può ricoprire ruolo di docente.

Infanzia e Primaria. A differenza della scuola secondaria che ha un numero cospicuo di classi di concorso e di lauree differenti per l'accesso all'insegnamento specifico di ogni disciplina, la scuola dell'Infanzia e Primaria hanno un'unica classe di concorso comprendente l'intero ordine scolastico:

00AA – Infanzia – Posto comune

00EE – Primaria – Posto comune

I titoli di studio che danno accesso alle Classi di Concorso per la scuola dell'infanzia e primaria sono:

Laurea in scienze della formazione primaria (Valore abilitante)

Diploma di maturità Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o

Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (Valore abilitante)

I 24 CFU non hanno nulla a che vedere con la scuola dell'Infanzia e Primaria

Laurea + 24 CFU è un binomio possibile tra i requisiti di accesso alla 2 fascia GPS o terza fascia delle graduatorie di istituto per gli aspiranti docenti delle scuole superiori di I e II grado. Nulla a che vedere con i titoli richiesti per Infanzia e Primaria. I 24 CFU sono relativi esclusivamente alla scuola secondaria.

Per diventare docenti di ruolo bisogna superare un concorso

(Articolo 3, Bando Concorso ordinario scuola dell'infanzia e primaria 2020/21)

Requisiti di ammissione:

Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente bando per l'accesso ai posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

- a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
- b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997- 1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Chi vince il Concorso, superato l'anno di prova, è di ruolo a tutti gli effetti.

Cosa è possibile fare in attesa di ottenere il ruolo. Svolgere supplenze nelle scuole tramite l'invio della messa a disposizione (si può fare in qualsiasi momento dell'anno, anche con il solo diploma). Svolgere supplenze annuali, brevi, temporanee tramite le graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) o le graduatorie di istituto (G.I.). N.B.: le GPS e le GI verranno riaperte nel 2022, in quanto hanno validità biennale ed essendo state istituite nel 2020. Anche per tali graduatorie occorre possedere specifici requisiti. I titoli di studio d'accesso alla scuola dell'infanzia e primaria sono quindi i seguenti:

- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all'insegnamento);
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all'insegnamento);
- analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia come equipollente.

I titoli succitati permettono la partecipazione ai concorsi per i posti dell'infanzia e primaria. I titoli sopra riportati sono titoli abilitanti, per cui conseguendo il titolo di studio si consegue anche l'abilitazione all'insegnamento.

I succitati titoli, inoltre, essendo abilitanti, permettono l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, da dove si viene chiamati per supplenze brevi e saltuarie o per incarichi al 31/08 o 30/06 se le GaE sono esaurite o dopo il 31/12.

**SCUOLA SECONDARIA: COME SI DIVENTA DOCENTI DI RUOLO.**

Sistema di reclutamento scuola secondaria (D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018). Il nuovo sistema di reclutamento si articola in:

- concorso;
- assunzione in ruolo;

percorso di formazione iniziale e prova;  
conferma in ruolo, previo superamento del predetto percorso.

Scelta della scuola. I vincitori, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, scelgono la scuola nella Regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

Vincolo quinquennale. La conferma in ruolo avviene nella scuola in cui è stato svolto il percorso di formazione iniziale e prova. Nella medesima scuola i docenti sono tenuti a rimanere, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni. In totale, si deve restare nella stessa scuola (ove è avvenuta l'assunzione) e nello stesso tipo di posto/classe di concorso per 5 anni: uno di prova più altri quattro.

Cancellazione graduatorie. Il candidato valutato positivamente al termine del percorso di formazione iniziale e prova, quindi confermato in ruolo, è cancellato da ogni altra graduatoria (di merito, di istituto o a esaurimento) nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'Istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Requisiti per l'accesso al concorso per posti comuni:

- candidati con abilitazione specifica sulla classe di concorso;
- candidati con laurea (con piano di studio completo per l'accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- candidati con abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU);
- candidati con laurea (con piano di studio completo per l'accesso a quella classe di concorso) + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto; si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha un anno di servizio (soltanto in prima applicazione; tali candidati avranno riservato il 10% di posti).

Requisiti per l'accesso al concorso per posti ITP:

- diploma valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta fino al 2024/25, poi abilitazione o laurea triennale più 24 CFU.

Requisiti per l'accesso al concorso per posti di sostegno:

- requisiti previsti per i posti comuni e per gli ITP;
- specializzazione su sostegno.

Prove concorso posti comuni

due prove scritte e una orale;

prima prova scritta: valuta conoscenze e competenze relative alle discipline afferenti alla classe di concorso; nel caso delle lingue straniere si svolge nella lingua prescelta; si supera con un punteggio minimo di 7 decimi o equivalente;

seconda prova scritta: valuta conoscenze e competenze sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche; si supera con un punteggio minimo di 7 decimi o equivalente;

prova orale: verifica conoscenze e competenze nelle discipline facenti parte della classe di concorso, la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro Comune europeo e il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano; si supera con un punteggio minimo di 7 decimi o equivalente.

Per quante procedure concorsuali si può partecipare. Ciascun candidato può partecipare al massimo a 4 procedure:

per la scuola secondaria di primo grado (per una sola CdC);

per la scuola secondaria di secondo grado (per una sola CdC);  
per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado;  
per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado.

Graduatorie concorsuali. Sono compilate sulla base dei punteggi delle prove e dei titoli, sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto all'assunzione dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.

Valutazione titoli concorso. Si valorizzeranno particolari titoli e percorsi: dottorato di ricerca, abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, superamento delle prove di un precedente concorso ordinario nelle specifiche classi di concorso, titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione.

Immissioni in ruolo. Vincitori immessi in ruolo in base alla graduatoria di merito. Immissione in ruolo in 2 successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, anche negli anni successivi.

Come si diventa insegnanti: titoli di accesso. I titoli di studio d'accesso alle diverse classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado sono i seguenti:

- Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017;
- Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici, solo per la secondaria di II grado) DPR 19/2016 e DM 259/2017.

Come si diventa insegnanti: concorsi secondaria. I concorsi previsti per il 2020 sono due: Concorso straordinario, per docenti con tre annualità di servizio tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20 di cui almeno uno nella classe di concorso richiesta.

Concorso ordinario:

Posti comuni:

abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure

abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Il requisito "laurea + 3 anni di servizio" è stato cancellato dal Decreto, in quanto chi ha questo requisito partecipa al concorso straordinario. I requisiti 1., 2., 3. restano confermati. Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è: il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno:

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno. Concorso straordinario e ordinario secondaria, per il sostegno serve la specializzazione



### Come si diventa insegnanti: abilitazione secondaria

Il nuovo concorso ordinario è abilitante, fermo restando che si superino tutte le prove. L'abilitazione, dunque, si acquisisce tramite il concorso (straordinario e/o ordinario).

### Come si diventa insegnanti: graduatorie secondaria

Il titolo laurea + 24 CFU è titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto, utilizzate per le supplenze.

**FIT ABOLITO DA TEMPO. CHI VINCE IL CONCORSO, SUPERATO L'ANNO DI PROVA, È DI RUOLO A TUTTI GLI EFFETTI.** Inizialmente il D. Lgs. 59/2017 prevedeva per l'accesso al ruolo del personale aspirante docente, un percorso triennale per coloro che superavano la procedura concorsuale. Si chiamava FIT; è stato abolito dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019. L'eliminazione di tale procedura per il reclutamento nella scuola secondaria semplifica l'accesso al ruolo, poiché coloro che supereranno il nuovo concorso ordinario saranno immediatamente abilitati e dovranno frequentare solo un anno di formazione iniziale con prova conclusiva finalizzato alla conferma in ruolo.

**CONCORSO STRAORDINARIO, PROVE CONCLUSE. CHI AVRÀ IL RUOLO E CHI SOLO L'ABILITAZIONE.** Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020.

Conseguiranno il ruolo i docenti che superano la prova con almeno 56/80 e rientrano nel numero dei posti a bando, per classe di concorso e regione. Si tratta di 32.000 posti che potrebbero essere attribuiti in maniera completa già a settembre 2021.

Coloro che si posizioneranno nei 32.000 posti a disposizione avranno ruolo + abilitazione (i vincitori possono comunque conseguire l'abilitazione prima del ruolo se hanno una supplenza al 30 giugno – 31 agosto);

conseguiranno i 24 CFU (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato;

svolgeranno prova orale da superarsi con 7/10;

conseguiranno l'abilitazione a fine anno prova.

### Chi avrà solo l'abilitazione

I docenti che superano la prova con almeno 56/80 ma non rientrano nel numero dei posti a bando per la classe di concorso specifica della Regione interessata.

I docenti dell'elenco graduato potranno conseguire l'abilitazione:

se hanno un contratto a tempo indeterminato oppure una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali, leFP o paritarie (previa regolarità versamento contributi). Non c'è scadenza;

conseguono i 24 CFU;

Superano la prova orale per il conseguimento dell'abilitazione. La prova orale si svolgerà prima della valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova e dovrà essere superata con il punteggio di sette decimi.

Contenuti e modalità della prova saranno definiti con decreto. I comitati di valutazione sono integrati con non meno di 2 membri esterni all'istituzione, di cui almeno uno DS, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Naturalmente i docenti di ruolo partecipano alla procedura in virtù del contratto a tempo indeterminato.

**TFA E TIROCINIO DIRETTO A SCUOLA: SCARICA MODELLO PER ANNOTAZIONI E OSSERVAZIONI DA PARTE DEL TUTOR** (ultimo avviso 2015). Il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente. Per ottenere l'abilitazione all'insegnamento il decreto prevede l'attivazione presso le Istituzioni Accademiche di uno specifico corso universitario il TFA – Tirocinio Formativo Attivo. Il TFA è un corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente che si struttura in tre gruppi di attività: didattica generale e didattica speciale, didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con

laboratori e laboratori pedagogico-didattici, tirocinio a scuola. Al termine del corso si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento. I corsi del TFA sono a numero chiuso (con test di accesso) e sono stabiliti a livello regionale i posti disponibili per ogni classe di concorso.

Chi può iscriversi. Per accedere al TFA è necessario essere in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento e superare un test di ammissione. Nello specifico prevede che possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizioni ai test di accesso del TFA. Sono inoltre ammessi a partecipare al TFA in sovrannumero e senza svolgere i test d'accesso:

coloro che dopo aver superato i test di ammissione alle SiSS avevano poi sospeso la loro frequenza al corso;

coloro che sono risultati idonei ma non si sono collocati in posizione utile ai fini della frequenza del ciclo di TFA precedente;

i docenti di ruolo o già in possesso di abilitazione per una classe di concorso diversa da quella che intendono conseguire.

Le iscrizioni ai test d'accesso si effettuano attraverso il portale internet <https://tfa.cineca.it/>. I termini per le iscrizioni al TFA e le date di test di accesso vengono fissati con apposito decreto. Alle università e agli istituti di istruzione superiore accreditati dal MIUR per i corsi del TFA vengono assegnati dal MIUR un determinato numero di posti per ciascuna classe di concorso attivata. È possibile iscriversi ai test di accesso per più classi di concorso e per le stesse classi di concorso in sedi diverse. Superati i test di accesso, è obbligatorio scegliere una sola classe di concorso e completare l'iscrizione direttamente presso l'università o l'istituto sede del corso.

Attività di tirocinio: finalità. Il tirocinio è parte integrante del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. Esso rappresenta l'esperienza pratica finalizzata a sviluppare la professionalità del tirocinante come sintesi problematica fra competenze teoriche e abilità operative.

Le attività di tirocinio sono finalizzate:

all'acquisizione e allo sviluppo della consapevolezza dell'agire educativo e professionale relativo al ruolo e alla funzione dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno;

allo sviluppo di capacità di analisi critica e di ricerca;

alla costruzione di competenze didattiche e metodologiche attraverso l'osservazione diretta e indiretta e la sperimentazione sul campo di attività e compiti definiti;

alla rielaborazione delle esperienze di osservazione, progettazione, implementazione, verifica, valutazione ed autovalutazione condotte presso l'istituzione scolastica, entro la cornice della problematizzazione e della riflessione sulle pratiche condotte anche attraverso l'interazione con il tutor accogliente;

alla riorganizzazione autonoma e riflessiva delle pratiche professionalizzanti condotte presso l'istituzione scolastica, documentandole nella Relazione Finale (DM 30/09/2011).

Organizzazione del Tirocinio. Il tirocinio si svolge secondo il modello organizzativo adottato dalla scuola sede di attività di tirocinio accreditata dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia o dall'Ufficio scolastico di altra regione italiana, e nel rispetto delle modalità didattiche vigenti al momento in cui il tirocinante viene accolto dal Dirigente scolastico e dal tutor accogliente. In linea generale, il tirocinio si svolge in classe o nel piccolo gruppo (classi aperte) in presenza dell'alunno disabile e del docente di sostegno, tutor del tirocinante. Il tutor certificherà il numero di ore effettuate dal tirocinante apponendo la propria firma sull'apposito registro che attesta la presenza del tirocinante. Il tirocinio comprende anche attività destinate all'osservazione generale del contesto scolastico in relazione all'organizzazione e ai servizi offerti dalla scuola. Esso può, inoltre, comprendere anche ore di lezione svolte dai docenti curricolari, concordate con il tutor del tirocinante, anche in sua assenza. In tale caso, sarà sempre il tutor di riferimento che certificherà la presenza del tirocinante tramite apposito registro. Una parte delle attività è dedicata alla

rielaborazione interattiva dell'esperienza, guidata dal tutor del tirocinante, presso l'istituzione scolastica.

Organizzazione del Tirocinio per i tirocinanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. I tirocinanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato possono svolgere le attività di tirocinio diretto presso la sede di servizio, anche se non presente nell'elenco delle scuole accreditate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 6 del D.M.n.93 del 30 novembre 2012. Considerata l'emergenza sanitaria da Covid e in via del tutto eccezionale, nel caso in cui il tirocinante abbia un incarico a tempo determinato su posto di sostegno nel grado di scuola per cui si consegue il titolo di specializzazione, le attività di tirocinio possono essere svolte seguendo lo stesso caso assegnato dal Dirigente scolastico, a condizione che il monte ore previsto sia espletato al di fuori dell'orario di servizio.

Articolazione generale delle attività di Tirocinio diretto e piano orario. L'articolazione generale delle attività di Tirocinio diretto e del piano orario potrebbe prevedere (cambia da università ad università):

osservazione del contesto scolastico ed organizzativo (circa 10 ore);

lettura e analisi documentazione alunno H (circa 5 ore);

osservazione della classe, del processo di insegnamento/apprendimento, del clima di classe, delle modalità di relazione del docente/dei docenti con gli allievi, degli stili di insegnamento del docente/dei docenti (all'incirca 40 ore);

progettazione e programmazione di interventi diretti (circa 20 ore);

realizzazione di interventi diretti in aula (circa 60 ore);

(collegi dei docenti, consigli di classe, gruppi di lavoro, altri soggetti extra-scolastici di riferimento ecc.) (circa 15 ore).

documentazione dell'esperienza (ore ricomprese nei vari punti).

Tirocinio indiretto. Il tirocinio indiretto è articolato in una serie di incontri in presenza, organizzati dal tutor del tirocinante, in cui vengono affrontate e discusse in maniera interattiva le problematiche connesse alla rielaborazione personalizzata dell'esperienza presso l'istituzione scolastica. Considerata l'emergenza sanitaria da Covid e in via del tutto eccezionale, gli incontri con il tutor possono essere svolti anche online, che in ogni caso certificherà lo svolgimento delle attività tramite apposito registro di presenza.

Compiti del tutor del tirocinante. Il tutor del tirocinante, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato B del D.M. 30 settembre 2011, ha il compito di:

orientare il tirocinante rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche della classe;

accompagnare e monitorare il tirocinante nella fase di inserimento in classe;

accompagnare, supportare e monitorare il tirocinante nella gestione diretta del processo di insegnamento-apprendimento;

guidare il tirocinante nelle attività di rielaborazione e riflessione dell'esperienza condotta presso l'istituzione scolastica;

attestare la presenza del tirocinante presso la scuola ovvero di certificare la presenza in modalità online;

esprimere una valutazione finale sull'operato del tirocinante tramite apposita scheda fornita dall'università.

Obblighi del tirocinante. Sono obblighi del tirocinante:

Seguire le indicazioni del tutor accogliente, individuato dal Dirigente scolastico, e del coordinatore universitario in relazione alla rielaborazione dell'esperienza professionale;

Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'istituzione scolastica;

Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'istituzione scolastica

e degli alunni iscritti, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;  
Compilare debitamente la documentazione attestante la presenza e la tipologia di attività svolte durante il periodo di tirocinio presso l'istituzione scolastica;  
Documentare il percorso svolto;  
Verificare che la documentazione sia attestata dal tutor e dal dirigente scolastico, ove richiesto, attraverso la firma e il timbro;  
Redigere una relazione finale.

Possibile protocollo del tirocinio a scuola

All'interno del percorso di formazione iniziale degli insegnanti, particolare importanza è assegnata dall'attuale normativa all'attività di tirocinio da svolgersi in sinergia tra le Istituzioni scolastiche e le Università: la scuola come luogo di osservazione, di pratica e di prima riflessione, l'Università per il confronto e la rielaborazione critica. Il tutto sotto la guida di docenti esperti

L'accoglienza dei tirocinanti. L'accoglienza dei tirocinanti nell'istituto può prevedere:

Visita della scuola e delle sue strutture attraverso l'osservazione delle caratteristiche architettoniche (ampiezza e luminosità delle aule, eventuale degrado della struttura, arredi, barriere architettoniche...), le aule e le loro dotazioni (laboratori, palestre, aule speciali, biblioteca, aule LIM, aula magna...), gli spazi condivisi (sala insegnanti, presenza di bar interno...), gli spazi ricreativi (ampiezza dei corridoi, presenza di cortili...). Lettura del PTOF, della programmazione dipartimentale, della normativa relativa agli studenti con BES (con l'ausilio di un insegnante di sostegno se presente nell'istituto).

Il monte ore del tirocinio indiretto e diretto. Il monte ore di tirocinio indiretto e diretto è quello previsto dal decreto 10 settembre 2010, n. 249 ed è fissato in 475 ore, pari a 19 CFU. Lo stesso Decreto prevede che "le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità". Per ciascun tirocinante il numero di CFU di tirocinio dipende inoltre dal proprio curriculum ed è deliberato dall'Università.

Attività per i tirocinanti. Sono attività per i tirocinanti:

Tirocinio in classe (fase osservativa e fase attiva)

Partecipazione agli organi collegiali comprese quelle relative alle situazioni specifiche eventualmente presenti nella scuola relative a studenti con BES

Eventuale partecipazione ad attività extracurricolari

Eventuale confronto e riflessione tra i tirocinanti.

Il tirocinio in classe. Il tirocinio in classe è caratterizzato da una fase osservativa e si svolge di prevalenza nelle classi del tutor scolastico. La scheda di sintesi potrebbe costituire uno strumento per la riflessione. Al fine però di rendere più ricca l'esperienza di tirocinio si potrebbero prevedere le seguenti attività:

osservazione di altri insegnanti della stessa disciplina per poter comparare i vari stili relazionali e le differenti metodologie didattiche

osservazione di una classe del tutor scolastico nel corso di un'intera mattina per poter comparare le risposte degli studenti ai differenti stili relazionali e alle diverse metodologie didattiche. Tale modalità di osservazione potrà eventualmente ripetersi, se c'è la disponibilità degli insegnanti, in un paio di classi del tutor scolastico

il tirocinante osserva alcune lezioni insieme ad altri tirocinanti al fine di stimolare un successivo confronto.

Fase attiva

La fase attiva del tirocinio si svolge in una o più classi del tutor scolastico e prevede la progettazione dell'attività didattica, lo svolgimento della stessa e la verifica con valutazione

degli apprendimenti da parte degli studenti. Al termine sarà cura del tutor scolastico effettuare una prima riflessione con il tirocinante sull'attività svolta.

Al fine di rendere più ricca l'esperienza di tirocinio si potrebbe prevedere che la fase di conduzione dell'attività didattica da parte di un tirocinante possa essere oggetto di osservazione da parte di altri tirocinanti della stessa disciplina.

Partecipazione ad altre attività. La partecipazione alle riunioni collegiali non supererà, di norma, il 10% delle ore di tirocinio a scuola e potrà essere guidata da opportune schede. È possibile prevedere la partecipazione del tirocinante ad attività extracurricolari, con preferenza per quelle laboratoriali, per conoscerne la progettazione e per sperimentare come un diverso approccio a una disciplina possa produrre differenti dinamiche nei confronti dell'apprendimento e delle relazioni interpersonali. La scelta delle attività da seguire avviene in accordo con il tutor scolastico e mediamente non supererà il 5% del monte ore del tirocinio a scuola. Al termine delle attività di tirocinio a scuola ciascun tutor scolastico valuta – secondo normativa – il lavoro svolto dal tirocinante. Le modalità sono comunicate ai tutor dalle Università di riferimento.

### **TFA SOSTEGNO**

Lo scorso 12 febbraio 2020, con il DM 95, il Ministero dell'Istruzione ha decretato l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, avviando in questo modo il V ciclo TFA sostegno 2019/2020.

I posti disponibili sono 19585 ripartiti su tutte le 20 regioni italiane, più tutti quelli riservati ai docenti "idonei". Le singole Università destinatarie dell'attivazione dei corsi hanno pubblicato i bandi e dato luogo alle procedure selettive. Il diffondersi del contagio epidemiologico ha fatto sì che le preselezioni per il TFA fossero rimandate più volte fino a che il Ministero ha definito che si svolgessero dal 24 settembre al 1° ottobre, sebbene alcune Università avessero già attivato le procedure di reclutamento. La disomogeneità delle procedure del V ciclo TFA nelle diverse università prosegue anche in virtù del DPCM del 4 novembre 2020 che sospende "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private". Probabilmente sarà possibile conseguire la specializzazione per l'estate 2021, grazie al decreto numero 858 del 18 novembre 2020 del ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che autorizza le attività di laboratorio a distanza per il V ciclo del TFA sostegno garantendo anche la possibilità di svolgere la prova orale a distanza per l'ammissione al V ciclo.

Nel V ciclo TFA confluiscono i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, i cosiddetti "soprannumerari" e coloro che hanno partecipato al bando per l'a.a. 2019/2020 e sono risultati vincitori o idonei passati a vincitori in base allo scorrimento di graduatoria. Secondo quanto stabilito dal D.M. 28 aprile 2020 il corso di specializzazione dovrà essere concluso entro il 16 luglio 2021. Il D.M. 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno", ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, stabilisce che "le attività del calendario accademico dovranno essere espletate in non meno di 8 mesi" e almeno 5 mesi saranno dedicati alle attività di tirocinio diretto e indiretto (300 ore). Il DM 858 del 18 novembre 2020 e la nota 33310 del 27 novembre 2020 emanati dal MIUR, hanno autorizzato le Università a procedere nella modalità a distanza sia per la prova orale che per le attività di laboratorio, contrariamente a quanto stabilito dal decreto del 30 settembre 2011 che in riferimento al TFA sostegno, prevede che per gli insegnamenti, i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non sia possibile utilizzare la formazione on-line.

Attività che oggi, dettate dall'emergenza sanitaria, sono svolte in modalità remota; le stesse prove di accesso al TFA, sia le prove orali che quelle pratiche si stanno svolgendo in modalità telematiche e in alcune Università ancora non si sono concluse, dando luogo ad un'altra emergenza in quanto sappiamo che secondo quanto stabilito dal decreto, le attività dovrebbero essere terminate entro il 16 luglio 2021. Concluso il V ciclo TFA, in merito all'iscrizione degli specializzati nelle GPS, l'art 10 dell'ordinanza n.60 (Elenco aggiuntivo alle GPS) prevede quanto segue: "Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia."

Bisognerà quindi attendere luglio 2021 per l'elenco aggiuntivo degli specializzati e il rinnovo delle graduatorie (2022) per acquisire la posizione spettante in base al punteggio. Bisognerà anche trovare una sintesi tra la data del 1° luglio prevista dall'OM n. 60/2020 e la data del 16 luglio come data ultima dei percorsi prevista dal Ministero dell'Università. Altrimenti un corsista che termini il corso il 2 luglio, in tempo perfetto secondo l'Università, si troverà ancora escluso dagli elenchi per le supplenze.

TFA SOSTEGNO VII CICLO, REQUISITI DI ACCESSO PER INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA (ANCHE ITP). PROVE DAL 24 MAGGIO. Via libera al VII ciclo del TFA Sostegno. Il provvedimento, con l'attribuzione complessiva di 25.874 posti, interviene sulla carenza diffusa di docenti specializzati. Prove preselettive in programma tra il 24 e il 27 maggio.

Requisiti d'accesso al TFA sostegno VII ciclo. I requisiti d'accesso sono indicati nell'articolo 3 del DM n. 92/2019, come di seguito riportato.

Scuola dell'infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):

- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);

Insegnanti tecnico-pratici:

- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- laurea anche triennale (oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA

(acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)

I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

TFA SOSTEGNO VII CICLO.

Aspiranti ammessi direttamente alla prova scritta. Alcuni aspiranti all'accesso al TFA sostegno VII ciclo "salteranno" il test preselettivo e svolgeranno direttamente la/e prova/e scritta/e, superata la quale potranno svolgere quella orale. Tale previsione ha diverse fonti normative: legge n. 104/92; legge n. 41/2020;

Aspiranti beneficiari legge 104/92. L'art. 20 c. 2-bis della L. n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Gli aspiranti, che si trovano nella suddetta condizione, accedono direttamente alla/e prova/e scritta.

Aspiranti con servizio su sostegno. Analogamente, accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l'articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

L'annualità di servizio, anche non continuativa, va computata secondo quanto indicato nell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99.

In base alla citata legge, per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell'infanzia (in quest'ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014). Pertanto, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico. Secondo quanto indicato dalla nota del 13 agosto 2020 il punteggio del test preselettivo di tutte le tipologie di candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

TFA SOSTEGNO VII CICLO: REQUISITI E PROVE D'ACCESSO, PERCORSI ABBREVIATI E GRADUATORIA FINALE. FAQ. Il MI ha pubblicato il DM n. 333/2022 che dà avvio al TFA sostegno VII ciclo.

Requisiti d'accesso

D. Per iscrivermi ai test d'accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno cosa devo fare?

R. Il MI ha autorizzato le Università a pubblicare i bandi per partecipare alle selezioni e successivamente ai corsi di specializzazione. Pertanto, dovrà attendere la pubblicazione del bando dell'Ateneo in cui intendere partecipare e, seguendo le indicazioni ivi presenti, presentare la relativa istanza.

D. Quali sono i requisiti per accedere ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell'infanzia?

R. I requisiti d'accesso sono (uno dei seguenti):

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

D. Quali sono i requisiti per accedere ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado?

R. I requisiti d'accesso sono (uno dei seguenti):

- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA.

D. Vorrei partecipare al TFA sostegno per la scuola secondaria di secondo grado. Sono in possesso del titolo di studio (laurea) e sono abilitato nella scuola secondaria di primo grado/primaria/infanzia. Devo acquisire i 24 CFU/CFA?

R. Il DM n. 92/2019, cui rinvia il DM 333/2022, dispone che il requisito sia laurea più 24 CFU, tuttavia la nota del 13 agosto 2020 prevede che i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA. La predetta nota, però, non è richiamata nel DM n. 333/2022. Bisogna attendere i bandi degli Atenei e verificare se dispongono quanto indicato alla nota prima richiamata, com'è accaduto per il precedente ciclo di TFA sostegno VI ciclo.

D. Quali sono i requisiti d'accesso per gli ITP?

R. Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d'accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

D. Quali sono le prove d'accesso ai percorsi di specializzazione?

R. Le prove d'accesso sono: test preselettivo; una o più prove scritte ovvero pratiche; prova orale.

D. Come si superano le prove?

R. Il test preselettivo è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla succitata prova gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi.

La prova scritta è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30.

La prova orale è superata con un punteggio minimo di 21/30.

D. Vi sono candidati esonerati dal test preselettivo?

R. Sì. Non svolgono il test preselettivo coloro i quali:

- nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11/14, della legge n. 124/99, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (articolo 2/8 del D. L. n. 22/2020, convertito in L. n. 41/2020); per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell'infanzia (in quest'ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014);



- abbiano un'invalidità uguale o superiore all'80% (articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92);
  - abbiano superato il test preselettivo del VI ciclo ma non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (scritta e orale), a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19, quali l'isolamento e/o la quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento (articolo 1/7 DM n. 333/2022).
- D. Chi accede direttamente ai percorsi di specializzazione senza svolgere i test d'accesso?
- R. Accedono direttamente ai percorsi di specializzazione gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
- a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
- D. Su cosa vertono i programmi delle prove d'accesso?
- R. Le prove sono volte a verificare, insieme alla capacità di argomentazione al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
- 1. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  - 2. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  - 3. competenze su creatività e pensiero divergente;
  - 4. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D. Come si articola il test preselettivo?
- R. Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno dei quali con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto; almeno 20 dei 60 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Il test ha la durata di due ore.
- D. Come si articolano la prova scritta e quella orale?
- R. Le prove sono predisposte dalle singole Università, che ne stabiliscono altresì l'articolazione. Le prove non prevedono domande a risposta chiusa.
- D. Come viene redatta la graduatoria degli ammessi ai percorsi di specializzazione?
- R. La graduatoria degli ammessi ai corsi è redatta, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i punteggi conseguiti dagli aspiranti (che hanno superato le prove, secondo quanto riportato nel succitato paragrafo): nella/e prova/e scritta/e ovvero pratiche; nella prova orale; nella valutazione dei titoli (demandata alle autonome scelte degli Atenei).
- D. In caso di parità di punteggio, chi viene graduato prima?
- R. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- D. Il punteggio del test preselettivo non si computa ai fini della graduatoria degli ammessi?
- R. No, come leggiamo nel DM n. 90 del 7 agosto 2020.
- D. Sono specializzato su sostegno nella scuola primaria e vorrei partecipare al percorso di specializzazione per la scuola dell'infanzia. Devo sostenere i test d'accesso?
- R. Sì, a meno che non rientra in una delle casistiche sopra riportate.
- D. Avrò comunque delle agevolazioni?
- R. Per chi è già specializzato in altro grado di istruzione, sono previsti dei percorsi abbreviati.
- D. In cosa consistono i percorsi abbreviati?
- R. I percorsi abbreviati sono predisposti dagli Atenei che, a tal fine, valutano le competenze già acquisite. Nell'ambito di tali percorsi i candidati devono comunque

acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, previsti dal D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per grado di istruzione.

### **IL NUOVO CONCORSO SU SOSTEGNO**

La legge di Bilancio 2021 approvata lo scorso 30 dicembre 2020, prevede procedure selettive su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente. Il concorso sarà bandito ogni due anni, e un decreto ad hoc del Ministero lo regolamenterà. Le assunzioni avverranno però solo in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali già costituite per le immissioni in ruolo, compresa la procedura di call veloce in altra Regione se ci saranno posti disponibili da assegnare.

### **CONCORSI 2020**

A causa della pandemia, nel 2020 si è tenuta solo una parte del concorso straordinario. Questo concorso è stato interrotto proprio a causa della situazione di emergenza sanitaria. La seconda parte del concorso e gli altri concorsi dovrebbe essere organizzati nel 2021.

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» si occupa, tra le altre cose, anche di disciplinare lo svolgimento dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti.

Ogni candidato in possesso dei requisiti richiesti può partecipare anche a più procedure. Per esempio un candidato potrebbe partecipare al concorso straordinario, al concorso ordinario e alla procedura straordinaria abilitante della scuola secondaria.

Nel 2020 sono previste le seguenti procedure concorsuali:

- concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado - procedura per il ruolo (presentazione delle domande entro il 3 luglio 2020);
- procedura straordinaria per l'abilitazione per la scuola di I e II grado (presentazione delle domande entro il 3 luglio 2020);
- concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado (presentazione delle domande entro il 31 luglio 2020);
- concorso ordinario per la scuola infanzia e primaria (presentazione delle domande entro il 31 luglio 2020);

Per il concorso per il ruolo degli insegnanti di religione cattolica il Ministero dell'istruzione dovrebbe pubblicare il bando per la procedura concorsuale entro la fine dell'anno

### **CONCORSO STRAORDINARIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO**

Il concorso straordinario per il ruolo è stato bandito con Decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020. E' previsto un concorso straordinario per i docenti che soddisfano i requisiti previsti dal bando. I candidati dovranno affrontare una prova al computer con quesiti a risposta aperta. La prova sarà diversa per ciascuna classe di concorso. Ai vincitori di concorso immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nella quota di posti destinati all'anno scolastico 2020/2021, sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto, anche ai fini dell'anzianità, dal 1° settembre 2020.

Il bando prevede una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto. E' stato possibile presentare istanza di partecipazione al Concorso Straordinario, procedura per ruolo, a partire dalle ore 9,00 dell'11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020.

È possibile partecipare, pena esclusione dalla procedura, in un'unica Regione. È possibile partecipare per non più di tre procedure:

- una sola classe di concorso (I o II grado)
- posto di sostegno (anche in entrambi i gradi di scuola).

#### Requisiti per la procedura relativa ai posti comuni

Possono partecipare al concorso straordinario, i candidati in possesso dei requisiti di seguito riportati (il candidato deve essere in possesso di tutti i requisiti):

- almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20 su posto comune o di sostegno;
- almeno una delle 3 annualità deve essere specifica per la classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre;
- possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso ovvero abilitazione o idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso; (non sono necessari i 24 CFU/CFA).

#### Disposizioni particolari

Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La sospensione delle lezioni in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta al non interrompe il conteggio dei giorni, purché tale periodo rientri nel contratto di nomina.

Il servizio deve essere stato prestato esclusivamente nella scuola statale secondaria oppure nell'ambito dei progetti regionali ai sensi del comma 3 art. 1 di 134/09 (convertito con Legge 167/09) e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013).

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30, purché congiunto al possesso del titolo di studio richiesto.

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio richiesto. Non possono partecipare i docenti con tre anni di servizio svolto solo su sostegno. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione o su materia alternativa alla religione cattolica è considerato valido ai soli fini del computo del requisito dei tre anni di servizio (il candidato deve aver svolto almeno un'annualità sulla specifica classe di concorso. E' valido anche il servizio svolto per la classe di concorso in seguito alla domanda di messa a disposizione (MAD). E' valido il servizio svolto senza titolo di accesso per la classe di concorso. Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto, sino al 2024/25, è il diploma di accesso alla classe di concorso della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, oppure la laurea, oppure il diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente. Possono partecipare con riserva i candidati che raggiungono il requisito delle tre annualità con il servizio dell'a.s. in corso 2019/20. In questo caso si partecipa con riserva, da sciogliere entro il 30 giugno 2020.

Possono partecipare con riserva coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso e abbiano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie dal momento dell'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dal MI.

Requisiti per la procedura relativa ai posti di sostegno. Per i posti di sostegno sono richiesti i requisiti indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno per il relativo grado. Possono partecipare con riserva:

- coloro che hanno partecipato al IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19. La riserva è sciolta solo se si consegue il titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020;
- coloro che hanno conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno e abbiano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie dal momento dell'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dal MI.

### Prove

E' prevista una sola prova che sarà computer based.

Prova scritta per i posti comuni. La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese. La prova valuta la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Prova scritta per le classi di concorso di lingua. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed i quesiti sono rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

Prova scritta per i posti di sostegno. È distinta tra scuola di I e di II grado. La prova valuta la conoscenza della normativa in generale e in tema di disabilità e BES e le competenze del candidato in ambito didattico e psicopedagogico. La prova valuta la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Graduatorie. Le graduatorie di merito sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite dei posti assegnati. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, si procede, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nei posti utili per le immissioni in ruolo. Questi candidati possono accedere alla procedura di acquisizione del titolo di abilitazione.

## PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'ABILITAZIONE PER LA SCUOLA DI I E DI II GRADO

La procedura straordinaria di abilitazione è stata bandita con Decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 ed è suddivisa in due parti. La prima è relativa alla prova scritta mentre la seconda riguarda la procedura di abilitazione. Con la procedura di abilitazione non si consegue l'immissione in ruolo. L'abilitazione si potrà utilizzare per i docenti non di ruolo per l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie d'istituto e per i docenti di ruolo ai fini di un eventuale passaggio di cattedra e di ruolo. Il titolo abilitante potrebbe essere riconosciuto in futuro come titolo necessario per la partecipazione ad eventuali concorsi riservati o ordinari e potrebbe permettere ai candidati di incrementare il proprio punteggio.

E' stato possibile presentare la domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di abilitazione fino al 3 luglio 2020. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica Regione e per una sola classe di concorso per la quale posseggono il requisito di accesso (una Regione e una classe di concorso). Alcune classi di concorso sono escluse (vedi dopo). La procedura si svolgerà dopo quella relativa al concorso straordinario per il ruolo. In questo modo i docenti che non supereranno il concorso straordinario potranno partecipare alla procedura per conseguire l'abilitazione.

Le seguenti classi di concorso sono escluse dalla procedura per il conseguimento dell'abilitazione:

A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

A66 trattamento testi, dati ed applicazioni;

B01 Attività pratiche speciali;

B29 Gabinetto fisioterapico;

B30 Addetto all'ufficio tecnico;

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B32 Esercitazioni di pratica professionale;

B33 Assistente di Laboratorio ex C999 II GRADO PERS. I.T.P. (L. 124/99, art. 8 c. 3).

#### Requisiti

- tre annualità di servizio svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20 su posto comune o di sostegno;
- il candidato deve essere in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea di accesso o diploma per ITP);
- almeno un'annualità di servizio deve essere stata svolta per la classe di concorso per la quale si concorre.

Disposizioni particolari. Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La sospensione dovuta all'emergenza Covid-19 non interrompe il conteggio dei giorni.

Le tre annualità possono essere state svolte presso le scuole paritarie o nei percorsi leFP purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni.

Il servizio può essere misto: statale e paritario/leFP.

Le tre annualità potranno essere state svolte in ordini di scuola diversi, fermo restando l'obbligatorietà dell'anno di servizio specifico nell'ordine di scuola per il quale si concorre.

Il servizio su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell'anno di servizio specifico (non è quindi requisito di accesso aver svolto le tre annualità esclusivamente su posto di sostegno in quanto almeno una delle tre annualità deve essere stata svolta sulla specifica classe di concorso).

I docenti di ruolo possono partecipare anche senza essere in possesso dell'anno di servizio specifico.

I candidati che raggiungono le tre annualità di servizio in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva.

Partecipano con riserva anche i candidati che, avendo conseguito all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento.

Prove. La procedura straordinaria consiste in una prova scritta computer based.

Come si acquisisce l'abilitazione. Per ogni classe di concorso la commissione stilerà degli elenchi non graduati formati dai docenti che superano la prova con il punteggio di almeno 42/60. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione, i docenti confluiti nell'elenco:

- dovranno avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6) presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione (anche in altra Regione rispetto a quella in cui hanno superato la prova), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
- dovranno conseguire a spese proprie i 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ove non ne siano già in possesso.

La prova da sostenere, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, sarà orale.

## CONCORSO ORDINARIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO

Il concorso ordinario per titoli ed esami è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti che risulteranno vacanti e disponibili nel biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Possono partecipare anche i docenti di ruolo. È possibile partecipare in un'unica Regione, pena esclusione dalla procedura. È possibile partecipare per non più di quattro procedure (nella stessa Regione):

- una sola classe di concorso della scuola secondaria di I grado;
- una sola classe di concorso della scuola secondaria di II grado;
- per i posti di sostegno della scuola secondaria di I grado;
- per i posti di sostegno della scuola secondaria di II grado.

### Requisiti per i posti comuni

- titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso;
- abilitazione all'insegnamento per diverso grado o classe di concorso con laurea di accesso al I e/o II grado alla specifica classe di concorso (es. docente abilitata scuola primaria o infanzia con titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta);
- titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Requisiti per i posti di sostegno. Stessi requisiti di accesso ai posti comuni o per ITP congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado.

Disposizioni particolari. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli che permettono di accedere al concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. Sono ammessi con riserva per i posti di sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Prova preselettiva. E' prevista una prova preselettiva computer based, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, qualora a livello regionale e per ciascuna procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250. La prova preselettiva non deve essere sostenuta dai candidati con invalidità uguale o superiore all'80%. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del beneficio di legge e produrre una certificazione attestante lo stato di invalidità. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola Regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che nella preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

### Prove per i posti comuni

- prima prova scritta
- seconda prova scritta
- prova orale

### Prove per i posti di sostegno

- prova scritta
- prova orale

## Titoli

### Titoli valutabili

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato C e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito per i titoli è pari a 20 punti. Qualora, dopo gli opportuni controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni non veritiere sono perseguite a norma di legge.

Graduatorie finali e acquisizione dell'abilitazione. Una volta terminata la fase della valutazione, la commissione provvederà alla pubblicazione della graduatoria finale. Ciascuna graduatoria comprenderà un numero di candidati non superiore ai posti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. La graduatoria finale, quindi, conterrà solo candidati vincitori (e non gli idonei), che corrisponderanno al numero dei posti previsti per ciascuna graduatoria nel biennio di riferimento. In ogni caso il candidato che supera tutte le prove consegue l'abilitazione all'insegnamento nei casi in cui ne sia privo.

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella Regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. La rinuncia all'immissione in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria relativa. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti al percorso annuale di formazione iniziale e prova, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo. La conferma in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

## CONCORSO ORDINARIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Il concorso ordinario per titoli ed esami è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, per i posti che risulteranno vacanti e disponibili nel biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Possono partecipare anche i docenti di ruolo. È possibile partecipare in un'unica Regione, pena esclusione dalla procedura. È possibile partecipare per non più di quattro procedure (nella stessa Regione):

- infanzia e primaria;
- posto di sostegno infanzia e primaria.

### Requisiti

#### Posti comuni

- laurea in Scienze della formazione primaria

oppure

- titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27.

Solo per l'infanzia: anche diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

#### Posti per il sostegno

- possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per infanzia e/o primaria o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; e
- laurea in Scienze della formazione primaria;

oppure

- titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27.

Solo per l'infanzia: anche diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

Disposizioni particolari. Sono ammessi con riserva:

- coloro che hanno conseguito i titoli all'estero e che hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

- per i posti di sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente in caso di conseguimento del titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Non sono richiesti i 24 CFU. Alla procedura possono partecipare anche i docenti di ruolo.

Prove. La valutazione dei candidati riguarderà anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Prova pre-selettiva

Prova scritta

Prova orale

Prova preselettiva. E' prevista una prova preselettiva computer based, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, qualora a livello regionale, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250. La prova preselettiva non deve essere sostenuta dai candidati con invalidità uguale o superiore all'80%. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del beneficio di legge e produrre una certificazione attestante lo stato di invalidità. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola Regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che nella preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Posti comuni

Prova scritta

Prova orale

Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

Posti di sostegno

Prova scritta

Prova orale

Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

Titoli. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato C e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito per i titoli è pari a



20 punti. Qualora, dopo gli opportuni controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni non veritiere sono perseguite a norma di legge.

**Graduatorie finali.** Dopo la fase della valutazione, la commissione provvederà alla formulazione della graduatoria finale. Ciascuna graduatoria comprenderà un numero di candidati con una maggiorazione non superiore al 10% ai posti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella Regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. La rinuncia all'immissione in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria relativa. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione può procedere per scorrimento ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti al percorso annuale di formazione iniziale e prova, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato, implica la decadenza dal diritto al ruolo, con deperimento dalla graduatoria.

#### CONCORSO PER IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Il Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 159 del 20/12/2019 all'art. 1-bis autorizza il Ministro dell'istruzione a bandire, entro la fine del 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'insegnamento della religione cattolica. Il bando del concorso, preceduto da un'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza episcopale, dovrà essere pubblicato entro dicembre per coprire i posti che risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

#### **“INPA”, IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO**

DEBUTTA IN VIA SPERIMENTALE “INPA” IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO. Dal 2023 il portale ospiterà tutti i bandi dei concorsi pubblici e rappresenterà la porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione: [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it).

Da oggi e per le prossime settimane il Portale inPA – sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva – funzionerà in modalità sperimentale per il solo inserimento dei curricula. Dall'autunno sarà implementata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione del personale necessario alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.

InPA – istituito originariamente dalla legge 56/2019, inserito nel Pnrr e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021) – sarà il luogo del cambiamento della Pa: lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti.

Da oggi i cittadini potranno registrarsi al Portale inPa, tramite Spid, e caricare i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel form appositamente predisposto per garantire la sicurezza dei dati sensibili.

InPa, per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali necessari alle pubbliche amministrazioni, si avvarrà delle banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. A tal fine, il 16 luglio scorso è stato siglato un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Funzione pubblica e Professioni Italiane, che riunisce la Rete delle professioni tecniche e i Cup: un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.

Analogamente, il 4 agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120mila professionisti) e con Assoprofessioni, che organizza circa 50mila addetti appartenenti alle professioni non regolamentate (tra le quali gli esperti ambientali e di sicurezza del lavoro). Ulteriori protocolli sono in corso di definizione.

Il Dipartimento ha, inoltre, attivato una partnership con LinkedIn, la più grande piattaforma di attrazione delle professionalità presente sul mercato (750 milioni nel mondo e oltre 15 milioni in Italia), per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti attivi in Italia e nel mondo.

Da oggi, quindi, anche il singolo professionista potrà arricchire questo straordinario e unico universo di competenze, attraverso l'inserimento del proprio curriculum.

Il Portale del Reclutamento della Pa rappresenta lo spazio dove ogni cittadino potrà monitorare i bandi concorsuali su una mappa interattiva georeferenziata, registrarsi attraverso Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi. In questo modo si realizzerà l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico.

Come segnala il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Portale rappresenterà la porta virtuale unica di accesso alla Pubblica amministrazione sia per i concorsi pubblici ordinari, sia per le procedure di reclutamento straordinarie legate all'attuazione del Pnrr. In un unico spazio, ogni cittadino potrà monitorare i bandi concorsuali delle amministrazioni su una mappa interattiva georeferenziata, registrarsi attraverso Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi inserendo il proprio curriculum attraverso un form apposito, inviare la domanda di partecipazione, pagare la tassa attraverso PagoPa e seguire le procedure di selezione dall'avvio alla pubblicazione delle graduatorie finali.

Ulteriori funzionalità riguarderanno la gestione di modalità di reclutamento diverse da quelle ordinarie, come i tirocini formativi o le procedure fast track previste dal PNRR o ancora le esperienze di mobilità tra amministrazioni Ue, a cominciare dal Blue Book Traineeship.

Il Portale sarà una banca dati dei fabbisogni, delle competenze e dei profili del personale pubblico. Le 33mila amministrazioni italiane potranno impostare il reclutamento in base ai propri fabbisogni di competenze, anche attraverso la creazione di skillmatrix (schede per la definizione delle caratteristiche dei profili professionali, delle competenze correlate e delle eventuali esperienze necessarie). Chi aspira a lavorare nella Pa, a sua volta, sarà attratto dalle posizioni più aderenti al proprio curriculum e potrà scegliere in maniera più efficace e mirata le selezioni a cui partecipare.

Il Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo d'intesa con la rete delle professioni tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi. Allo stesso modo, attiverà una partnership con LinkedIn, la più grande piattaforma di attrazione delle professionalità presente sul mercato, per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti che lavorano in Italia e nel mondo.

## **CONCORSI E IMMISSIONI IN RUOLO. IMMISSIONI DOCENTI 2022/23: RITORNA LA CALL VELOCE PER ESSERE ASSUNTI SUI POSTI RESIDUI DALLE IMMISSIONI.**

L'innovativa procedura di assunzione in ruolo prevista per la prima volta nell'Estate del 2020, denominata "call veloce", è prevista anche per le nuove immissioni del prossimo anno scolastico 2022/23. Con il decreto n. 25 dell'8 giugno 2020 il MI diede avvio alla procedura di Immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza (c.d. "chiamata veloce"). Questo inedito meccanismo di assunzione in ruolo è inserito all'art. 1 c. da 17 a 17septies del D. L. 29 ottobre 2019 n 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159; si tratta della procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente. La "chiamata veloce":

- È rivolta al personale già inserito nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo (Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie di merito concorsuali) ma in altra Provincia o Regione rispetto a quella di inserimento delle medesime graduatorie;
- È "aggiuntiva" rispetto alle ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato;
- È utilizzata unicamente per coprire eventuali posti rimasti vacanti.

Per l'anno scolastico 2020/21 hanno potuto presentare domanda tutti i docenti non di ruolo inseriti nelle seguenti graduatorie:

- DDG 105/2016 Concorso ordinario scuola primaria e dell'infanzia;
- DDG 106/2016 Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado;
- DDG 107/2016 Concorso ordinario per i posti di sostegno;
- DDG 85/2018 Concorso straordinario docenti scuola secondaria;
- DDG 1546/2018 Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell'infanzia;
- Graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado.

Per l'anno scolastico 2022/23 altre graduatorie verranno ad aggiungersi:

- graduatorie del concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23/04/2020
- graduatorie del concorso infanzia e primaria di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020
- graduatorie del concorso secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020

Bisogna indicare nella domanda la Regione scelta ed anche:

- la provincia o le province di destinazione (della stessa regione);
- i posti di interesse e le relative graduatorie di inserimento;
- l'ordine di preferenza tra le province (se si esprimono più province);
- l'ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa (se si concorre per più classi di concorso o per più tipologie di posto).

Sono esclusi dalla procedura i docenti già di ruolo o i docenti che saranno destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento nella regione/provincia di inserimento.

Quali sono i vincoli per chi ha accettato l'assunzione in ruolo da call veloce? Vincolo triennale. Il docente neo assunto non può chiedere:

- trasferimento provinciale e/o interprovinciale;
- passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o interprovinciale;
- assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale.
- incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007).

Call veloce 2021/2022 – Non è stata attivata. Il Decreto Sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) ha sospeso per il 2021/2022 la "call veloce" che permetteva, come già specificato sopra, al personale docente ed educativo di presentare domanda al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli in cui sono inseriti nelle rispettive graduatorie, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo.

Il Decreto Sostegni-bis non ha cancellato la cosiddetta call veloce, ma l'ha solo sospesa per l'a.s. 2021/2022. Ci sono buone probabilità che la procedura call veloce Docenti 2022/23 verrà effettuata per due ordini di ragioni:

- Nulla è accennato nel decreto milleproroghe in via di approvazione alle camere (quindi rimarrebbe pienamente vigente la Legge n. 159/2019)
- Esiste una bozza/schema di decreto ministeriale che disciplina l'assunzione tramite call veloce dei vincitori di concorso DSGA a partire dal 1° settembre 2022. Pur essendo 2 ruoli distinti, docenti e DSGA, la direzione sembrerebbe quella della conferma della procedura Call Veloce per il 2022/23.

Rimane da chiarire un particolare importante: call veloce prima o dopo assunzioni da GPS? Il decreto Milleproroghe recentemente approvato ha prorogato anche per l'anno scolastico 2022/23 l'assunzione da GPS sostegno con supplenza finalizzata al ruolo, sui posti residui dalla fase ordinaria di immissione in ruolo.

La call veloce potrebbe quindi essere considerata la "coda" della fase ordinaria di assunzioni, permettendo ai docenti interessati di occupare i posti che non è stato possibile assegnare per mancanza di candidati nelle relative graduatorie.

**IMMISSIONI IN RUOLO INFANZIA E PRIMARIA A LUGLIO 2022: GAE, CONCORSI, CALL VELOCE E GPS SOSTEGNO.** Le immissioni in ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria, per l'a.s. 2022/23, avverranno attingendo da diverse graduatorie, cui sono destinate differenti percentuali di posti disponibili. Alcune indicazioni sono già presenti nella normativa e hanno un assetto stabile ormai da anni. Altri aspetti andranno chiariti nell'allegato A istruzioni immissioni in ruolo 2022/23 dopo il confronto con i sindacati.

Assunzioni in due fasi. Anche per l'a.s. 2022/23, per le immissioni in ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è prevista una fase ordinaria e poi una fase straordinaria:

- la fase ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 399 c. 1 del D. lgs. 297/94 avviene attingendo per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali (GM) + call veloce;
- la fase straordinaria, secondo quanto indicato dall'art. 59/4 del D.L. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021, come novellato dal decreto milleproroghe, avviene attingendo dalle GPS sostegno I fascia rinnovate per il biennio 2022/24 (quest'anno non sono previste assunzioni da GPS prima fascia posto comune).

Sarà richiesto di presentare una domanda telematica per indicare – nel caso delle graduatorie dei concorsi – la preferenza delle province e poi delle scuole.

Fase ordinaria. Immissioni in ruolo da GaE e GM. Nell'ambito della fase ordinaria le immissioni in ruolo avvengono attingendo per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali. Nel caso in cui:

- la graduatoria di un concorso (per titoli ed esami) sia esaurita e rimangano posti, questi si aggiungono a quelli assegnati alla corrispondente GaE; tali posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva (art. 399 c. 2 D. lgs. 297/94, per tutti i gradi di istruzione);
- la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali (art. 17/1 del D.lgs. 59/2017 per la scuola secondaria e art. 4, comma 1-ter, del DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 per la scuola dell'infanzia e primaria).

Assunzioni da GM. Nell'ambito del 50% dei posti destinati alle GM, ai fini delle assunzioni nella scuola dell'infanzia e primaria, si attinge dalle medesime (GM) secondo l'ordine e le percentuali seguenti:

- GM concorso ordinario 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; Alcune graduatorie saranno scadute, per cui mantengono il diritto solo i vincitori.

- GM concorso straordinario 2018 (più eventuale fascia aggiuntiva): il 50% dei posti disponibili al netto dei posti destinati alle GM 2016 (quindi il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016), come previsto dall'articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016, posti dei quali solo il 50% è destinato alla procedura in esame (GM 2018); ricordiamo che il decreto sostegni-bis, lo scorso anno, aveva incrementato tale percentuale innalzandola al 100%);
- GM concorso ordinario 2020 (se le GM saranno pronte): il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016 (quindi i posti che restano dalle GM 2016 sono suddivisi a metà tra concorso straordinario 2018 e ordinario 2020) e comunque i posti rimasti vacanti dopo le assunzioni di cui ai punti precedenti.

Recupero posti concorso 2020. La quota di posti destinata al concorso ordinario 2020 (il 50% dei posti residuati dalla GM 2016), per le assunzioni a.s. 2022/23 (se le GM saranno pronte), dovrebbe essere maggiore di quella prevista, grazie alla restituzione dei posti ad esso destinati e lo scorso anno assegnati in più alle GaE e alle GM 2018 (cui già il decreto sostegni-bis aveva destinato il 100% dei posti residuati dalla GM 2016), al fine di garantire la massima copertura dei posti destinati alle assunzioni.

Così prevedevano le istruzioni operative fornite per le assunzioni a.s. 2021/22: Non essendo disponibili le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, gli Uffici, al fine di assicurare la massima copertura dei posti, potranno destinare i posti riservati a tali procedure per garantire le immissioni in ruolo da graduatorie concorsuali e da GAE, ferma restando la necessità di registrare il n° dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario...

Gli Uffici scolastici dunque hanno registrato i posti in eccedenza da restituire al concorso ordinario 2020 (posto che le GM siano pronte).

Call veloce. Alle procedure di assunzione suddette si aggiungerà per l'anno scolastico 2022/23 quella di cui all'articolo 1, commi 17-17septies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, la cosiddetta "Call Veloce", procedura prevista a decorrere dalle assunzioni a.s. 2020/21 e sospesa per il solo 2021/22.

Fase straordinaria da GPS sostegno. Il decreto Milleproroghe ha prorogato, per l'anno scolastico 2022/23, la procedura di assunzioni straordinarie dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) I fascia, prevista dal decreto sostegni-bis, limitandola ai soli posti di sostegno (lo scorso anno era prevista per posti sia comuni che di sostegno).

Al termine delle immissioni in ruolo "ordinarie" da GaE e GM concorsuali + call veloce, pertanto, qualora residuino posti non assegnati in ruolo (fatti salvi i posti destinati al concorso ordinario 2020, qualora le relative GM non siano pronte per le assunzioni e quindi siano stati già assegnati), si procede alla fase straordinaria di assunzioni, attingendo dalle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno. Le assunzioni avverranno prima a tempo determinato (nel corso dell'a.s. 2022/23 gli interessati svolgeranno il percorso annuale di formazione e prova e affronteranno una prova disciplinare, se supereranno il predetto percorso) e poi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ovvero dalla data di inizio del servizio.

Conclusioni. Alla luce di quanto detto, le immissioni in ruolo a.s. 2022/23 sui posti destinati al medesimo anno scolastico, dovrebbero avvenire nell'ordine:

1. 50% da GaE e 50% da GM concorsuali (secondo le percentuali sopra riportate):
  - GM 2016
  - GM 2018 e GM 2020
2. Call veloce
3. da GPS I fascia sostegno

IMMISSIONI IN RUOLO 2022. IMMISSIONI IN RUOLO 2022/23: DOMANDE, GRADUATORIE E PROCEDURA ASSUNZIONE. COSA FANNO DOCENTI GAE, GM E GPS. Le immissioni in ruolo, ai sensi dell'art. 399 c. 1 del D. lgs. 297/94, avvengono attingendo per il 50% da graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% da graduatorie di merito (GM) concorsuali. Nel caso in cui:

- la graduatoria di un concorso (per titoli ed esami) sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi si aggiungono a quelli attribuiti alla corrispondente GaE; tali posti sono reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva (art. 399, comma 2, D.lgs. 297/94, per tutti i gradi di istruzione);
- la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali (art. 17/1 del D.lgs. 59/2017 e art. 4 c. 1-ter, del DL 12 n. 87/2018, conv. in l. n. 96/2018).

Precisiamo che il 50% dei posti destinati alle graduatorie di merito concorsuali, in seguito alle diverse procedure svoltesi nel tempo, sono a loro volta suddivisi, con percentuali differenti, tra le varie GM interessate.

Infanzia/primaria. Le immissioni in ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria avvengono attingendo dalle seguenti GM e secondo le riportate percentuali:

- GM concorso ordinario 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; Alcune graduatorie sono scadute, per cui mantengono il diritto solo i vincitori.
- GM concorso straordinario 2018 (più eventuale fascia aggiuntiva): il 50% dei posti disponibili al netto dei posti destinati alle GM 2016 (quindi il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016 – art. 4 c. 1-quater del D.L. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018 (si procede ad assumere dalle GM 2018, solo se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016, posti dei quali solo il 50% è destinato alla procedura in esame GM 2018); il d. l. sostegni-bis 2021 ha incrementato la percentuale al 100%);
- GM concorso ordinario 2020 (se le GM saranno pronte): il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016 (quindi i posti che restano dalle GM 2016 sono suddivisi a metà tra concorso straordinario 2018 e ordinario 2020) e comunque i posti rimasti vacanti dopo le assunzioni di cui ai punti precedenti.

Secondaria. Le immissioni in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado avvengono attingendo dalle seguenti GM e secondo le riportate percentuali:

- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l'a.s. 2022/23, il 60% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016. Evidenziamo che, ai sensi del D.lgs. 59/2017, lo scorso anno, la percentuale destinata a tali GM (2018) doveva essere l'80%, innalzata poi al 100% dal decreto sostegni-bis; per quest'anno, fatte salve eventuali nuove deroghe al predetto decreto e come sopra indicato, la percentuale sarà del 60%;
- Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018;
- GM concorso straordinario 2020 e GM concorso ordinario 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020, come modificato dal decreto sostegni-bis e dal decreto di modifica del bando (se le GM saranno pronte).

Quanto detto è previsto dalla normativa vigente, tuttavia ulteriori aspetti andranno chiariti con le istruzioni operative per le assunzioni in ruolo a.s. 2022/23, a partire dal recupero dei posti da parte dei concorsi ordinari infanzia/primaria e secondaria 2020.

Procedura. La procedura di assunzione in ruolo, nonché di assegnazione della sede agli aspiranti aventi diritto, avviene in modalità informatizzata e prevede la presentazione di

due differenti istanze, secondo tempistiche diverse, da parte dei candidati. Sono gli USR di rispettiva competenza a gestire l'intera procedura e a fornire tutte le indicazioni relative alle disponibilità, alle "convocazioni", alle modalità e tempistica di presentazione delle domande di partecipazione, alla procedura medesima.

**Convocazioni.** Gli aspiranti interessati devono seguire gli avvisi pubblicati dall'USR di interesse e aventi valore di convocazione a tutti gli effetti. Negli avvisi vengono indicati i termini di presentazione delle domande tramite Istanze Online e il numero di candidati che potranno presentarle. Il numero di aspiranti convocati, ossia che potranno presentare le domande, è superiore ai posti da assegnare in ruolo, in modo da avere un numero sufficiente di candidati, in caso di eventuali rinunce.

**Presentazione domande online.** Di seguito le istanze, che gli aspiranti delle graduatorie di assunzione (GaE e GM), devono presentare, tramite Istanze Online (nell'ordine):

- la prima domanda per indicare l'ordine preferenziale di Province/classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le Province della Regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la Provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto);
- la seconda domanda per indicare l'ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui l'aspirante intende essere assegnato.

Gli aspiranti, cui viene assegnata la Provincia e la classe di concorso/tipologia di posto (per chi partecipa per più classi di concorso/tipologie di posti), all'esito della prima istanza, sono già assunti in ruolo. Con la seconda domanda sapranno la sede di assegnazione.

**Procedure successive.** Dopo le immissioni in ruolo effettuate secondo le descritte modalità, si svolgeranno la call veloce e l'assunzione straordinaria dalle GPS prima fascia sostegno.

**Call veloce.** La call veloce è stata introdotta dall'art. 1 c. 17-17septies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, a decorrere dalle assunzioni a.s. 2020/21 e sospesa per il solo a.s. 2021/22. Pertanto, per il 2022/23, la predetta procedura dovrebbe svolgersi, considerato che non è stato pubblicato alcun provvedimento di nuova sospensione.

Nell'ambito di tale procedura, al termine delle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM, qualora residuino posti vacanti e disponibili, gli aspiranti (inclusi in GaE/GM e non destinatari di proposta di assunzione per l'a.s. di riferimento) hanno la facoltà di presentare domanda per essere assunti in altra provincia o regione rispetto a quella delle graduatorie (GM e GaE) in cui sono inclusi.

**GPS.** Alle immissioni in ruolo ordinarie e alla call veloce segue la procedura straordinaria di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo, prevista dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e prorogata dall'articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, limitatamente ai posti di sostegno.

In base alla citata normativa, al termine delle immissioni in ruolo, i posti di sostegno residuati dalla medesima sono assegnati, nell'a.s. 2022/23, con contratto a tempo determinato (al 31/08) agli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno; l'immissione in ruolo avverrà l'a.s. successivo, previo superamento del percorso annuale di formazione e prova e della prova disciplinare.

Gli interessati presenteranno domanda nell'ambito della procedura informatizzata relativa all'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, quindi in una fase successiva a quella sopra descritta per le immissioni in ruolo.